

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna

44^{esima} sessione

20 luglio-7 agosto 2009

Versione non edita

**Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione
della discriminazione nei confronti della donna**

SVIZZERA

1. Il Comitato ha esaminato il terzo rapporto periodico della Svizzera (CEDAW/C/CHE/3) in occasione della sua 894^{esima} e della sua 895^{esima} seduta (CEDAW/C/SR.894 e 895) il 27 luglio 2009. L'elenco dei temi e delle domande del Comitato è contenuto nel documento CEDAW/C/CHE/Q/3, mentre le risposte della Svizzera sono contenute nel documento CEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1.

Introduzione

2. Il Comitato loda lo Stato parte per il suo terzo rapporto periodico, che risulta ben strutturato e dettagliato e tiene conto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato. Il Comitato si rammarica tuttavia per la consegna del rapporto con un leggero ritardo. Ringrazia lo Stato parte per le sue risposte scritte all'elenco di temi e domande sollevati dal gruppo di lavoro attivo prima della sessione.
3. Il Comitato esprime la sua soddisfazione allo Stato parte anche per la composizione della delegazione, guidata dal sostituto direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri e che comprendeva rappresentanti di diversi dipartimenti, tra cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale dell'interno, un rappresentante dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, nonché una rappresentante dei Cantoni. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo intrattenuto tra la delegazione e i membri del Comitato.

Aspetti positivi

4. Il Comitato accoglie con favore il ritiro, nell'aprile 2004, della riserva relativa all'articolo 7 della Convenzione e la ratifica del protocollo facoltativo alla Convenzione nel settembre 2008.
5. Il Comitato accoglie pure con favore il fatto che lo Stato parte abbia ratificato, nell'ottobre 2006, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

6. Il Comitato apprezza gli sforzi profusi dallo Stato parte al fine di rafforzare la parità tra i sessi e i diritti della donna in Svizzera mediante l'adozione di un ampio ventaglio di misure giuridiche, politiche e programmi, in particolare l'introduzione di un congedo maternità pagato, nonché disposizioni legislative e programmi volti a combattere la violenza contro le donne e la tratta delle donne.
7. Il Comitato accoglie con favore la decisione dello Stato Parte di riconoscere il ruolo importante svolto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni femminili e da altri gruppi della società civile nel promuovere i diritti umani delle donne e la parità dei sessi. Il Comitato apprezza altresì gli sforzi dimostrati dallo Stato parte nel consultare le organizzazioni non governative e le associazioni femminili nella preparazione del suo terzo rapporto periodico.
8. Il Comitato constata con soddisfazione che negli obiettivi prioritari dello Stato parte in materia di politica internazionale dei diritti umani rientra la lotta alla violenza contro le donne e il promovimento delle donne. Il Comitato prende pure atto della priorità accordata all'integrazione sistematica della prospettiva di genere («*gender mainstreaming*») e all'analisi di bilancio differenziata per genere nei programmi di aiuti internazionali e di cooperazione allo sviluppo dello Stato parte.

Principali settori problematici e raccomandazioni

9. **Ricordando allo Stato parte il suo impegno nell'attuare sistematicamente e costantemente tutte le disposizioni della Convenzione, il Comitato ritiene che le preoccupazioni e le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive meritino un'attenzione prioritaria dello Stato parte. Il Comitato invita dunque lo Stato parte a concentrare le sue attività di attuazione in questi settori e a riferire sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti nel suo prossimo rapporto periodico. Chiede altresì allo Stato parte di trasmettere le presenti osservazioni conclusive al Consiglio federale, ai dipartimenti federali competenti, alle altre autorità federali, cantonali e comunali, all'Assemblea federale, ai Parlamenti cantonali e agli organi giudiziari al fine di garantire una loro efficace attuazione.**

Parlamenti

10. **Riaffermando che il Governo detiene la principale responsabilità e che, in particolare, deve rendere conto sull'attuazione integrale degli impegni che lo Stato parte ha assunto in ragione della Convenzione, il Comitato ribadisce che la Convenzione è vincolante per tutti i settori governativi e invita lo Stato parte a incoraggiare i Parlamenti a livello federale, cantonale e comunale laddove è necessario e in conformità con le procedure correnti a prendere le misure necessarie ai fini dell'attuazione delle presenti osservazioni conclusive e in prospettiva della prossima procedura di rapporto.**

Riserve

11. Il Comitato constata che la Svizzera mantiene le sue riserve relative all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 (g) e (h) della Convenzione. Il Comitato prende atto delle spiegazioni dello Stato parte, secondo cui il ritiro della riserva relativa all'articolo 16 paragrafo 1 (g) può essere considerato soltanto una volta entrate in vigore le nuove disposizioni legali in merito alla scelta del cognome. Il Comitato prende pure atto delle spiegazioni dello Stato parte, secondo cui le riserve relative all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 (h) si riferiscono al disciplinamento di transizione e potranno

essere ritirate soltanto una volta che non sarà più possibile intentare cause basate sul regime matrimoniale dei beni vigente prima del 1° gennaio 1988.

- 12. Il Comitato ribadisce le sue precedenti osservazioni conclusive del 2003 e invita lo Stato parte a indicare nel suo prossimo rapporto periodico, se ciò è possibile e se ha ancora rilevanza, le scadenze relative al ritiro delle sue riserve.**

Osservazioni conclusive precedenti

13. Il Comitato si rammarica per il fatto che lo Stato parte non ha tenuto sufficientemente conto di molte preoccupazioni e raccomandazioni espresse nel 2003 (cfr. A/58/38, parte I, par. 97-141) dopo l'esame del suo primo e secondo rapporto periodico combinato (CEDAW/C/CHE/1-2 e Add.1). Questo interessa in particolare lo stato giuridico della Convenzione, gli strumenti volti a ottenere la parità, la persistenza di stereotipi profondamente radicati in merito al ruolo e alle responsabilità dell'uomo e della donna in seno alla famiglia e alla società in generale, la diffusione della violenza nei confronti delle donne, la situazione delle donne migranti, la persistenza della tratta di donne e ragazze e lo sfruttamento attraverso la prostituzione, la sottorappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche rivestite mediante elezione o nomina e la differenza di opportunità nel settore della formazione e del lavoro.
- 14. Il Comitato esorta lo Stato parte a intraprendere tutto quanto è in suo potere al fine di ottemperare alle precedenti raccomandazioni, che non sono ancora state interamente attuate, nonché alle preoccupazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.**

Stato giuridico della Convenzione

15. Il Comitato nota che, conformemente al principio del monismo applicato dallo Stato parte, le disposizioni dei trattati internazionali ai quali la Svizzera ha aderito possono essere invocate direttamente dinanzi ai tribunali nazionali a condizione che siano giudicate direttamente applicabili. A questo proposito, il Comitato constata con preoccupazione che il Tribunale federale e ulteriori istanze giudiziarie a livello federale e cantonale ritengono che le disposizioni della Convenzione non siano per principio direttamente applicabili. Il Comitato ha inoltre osservato che le decisioni del Tribunale federale si fondano su disposizioni costituzionali concernenti la parità di diritti e la non-discriminazione formulate in senso più restrittivo rispetto alla definizione di discriminazione contenuta nell'articolo 1 della Convenzione. Il Comitato prende pure atto con preoccupazione che la Convenzione è invocata soltanto raramente nei procedimenti giudiziari a livello federale e cantonale. Questo sta a indicare che la Convenzione, come pure le raccomandazioni generali del Comitato sono poco note ai legali, ai tribunali e alle donne stesse.
- 16. Il Comitato esorta lo Stato parte a chiarire la questione dell'applicabilità diretta delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento giuridico svizzero. Il Comitato riafferma le sue precedenti osservazioni conclusive del 2003, raccomandando allo Stato parte di condurre campagne informative sulla Convenzione indirizzate alle professioni giudiziarie e forensi, nonché all'opinione pubblica. Il Comitato invita altresì lo Stato parte a organizzare periodicamente corsi di perfezionamento per le professioni giudiziarie e forensi, al fine di delucidarle sull'importanza e il campo d'applicazione della Convenzione e di stimolarle a servirsene nei procedimenti giudiziari. Il Comitato incoraggia inoltre lo Stato parte a includere la Convenzione e il Protocollo facoltativo quale materia obbligatoria nei programmi di formazione di giudici, avvocati e pubblici ministeri.**

Definizione di uguaglianza e non-discriminazione

17. Il Comitato, pur notando che i principi generali di uguaglianza e di non-discriminazione sono garantiti dall'articolo 8 della Costituzione e contenuti nella legislazione federale, esprime preoccupazione per il fatto che il Tribunale federale ha fornito un'interpretazione restrittiva di tali principi dichiarando che la Costituzione non conferisce il diritto a stabilire un'uguaglianza di fatto.
18. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere misure affinché i principi di uguaglianza e di non-discriminazione nei confronti delle donne siano applicati in conformità dell'articolo 1 della Convenzione.**

Attuazione della Convenzione

19. Consapevole dei diversi livelli di autorità e di competenze nell'attuazione della Convenzione, dovuti alla struttura federalistica dello Stato parte, e in considerazione delle spiegazioni orali fornite dallo Stato parte, secondo cui il federalismo offre opportunità dal profilo della competizione per raggiungere migliori risultati e lo sviluppo di buone pratiche nell'attuazione della Convenzione, il Comitato rimane preoccupato a fronte delle differenze sul piano dell'attuazione nei diversi Cantoni e Comuni. Il Comitato è altresì preoccupato a proposito dell'efficacia delle strutture e dei meccanismi esistenti nel garantire un'attuazione coordinata e coerente della Convenzione su tutto il territorio dello Stato parte.
20. **Il Comitato sottolinea che il Consiglio federale detiene la responsabilità primaria per quanto concerne gli obblighi assunti dallo Stato parte in ragione della Convenzione. In linea con le sue precedenti osservazioni conclusive del 2003, il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire, mediante un coordinamento efficace, un'attuazione coerente della Convenzione a tutti i livelli e in tutti i settori.**

Strumenti nazionali per il promovimento delle donne e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere

21. Il Comitato esprime apprezzamento per il lavoro svolto da diversi enti istituzionali tra cui l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, la Commissione federale per le questioni femminili e gli uffici o le commissioni delle pari opportunità istituiti dalla maggior parte dei Cantoni e da alcuni comuni in favore del promovimento delle donne e della parità tra i sessi a livello federale, cantonale e comunale. In merito a tali istituzioni, il Comitato lamenta tuttavia un'insufficiente facoltà di emanare istruzioni, un deficit di visibilità e di risorse, nonché il fatto che l'aspetto finanziario pregiudica la loro esistenza e risulta in riduzioni di personale e di risorse finanziarie. Il Comitato è inoltre preoccupato per la mancanza di una strategia globale integrata, nello Stato parte, per quanto concerne il *gender mainstreaming* e la stesura del bilancio di genere. A questo proposito, il Comitato nota che sono state lanciate soltanto poche iniziative da parte di alcuni dipartimenti federali, di Cantoni e comuni.
22. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di dotare gli organi nazionali esistenti deputati al promovimento della donna della necessaria autorità, visibilità, nonché di risorse umane e finanziarie atte a promuovere efficacemente le pari opportunità e l'affermazione delle donne a tutti i livelli. Il Comitato raccomanda inoltre l'istituzione di uffici per le pari opportunità in tutti i Cantoni e un maggior coordinamento tra tutte le strutture e i meccanismi istituzionali competenti, compresa l'istituzione di un meccanismo di coordinamento corrispondente a livello federale. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di sviluppare e implementare una strategia**

integrata in materia di *gender mainstreaming*, per esempio impiegando l'analisi di bilancio differenziata a seconda del genere e prevedendo meccanismi di monitoraggio e di rendiconto in tutti i settori e a tutti i livelli di governo.

Misure temporanee speciali

23. Il Comitato constata che il Tribunale federale ha stabilito, basandosi sulla Costituzione federale, che le misure volte a promuovere la parità tra i sessi sono per principio accettabili. Il Comitato nota tuttavia con preoccupazione che le recenti decisioni del Tribunale federale contro l'impiego di tali misure, nonché la loro applicazione limitata in tutti i settori, stanno a indicare che le misure temporanee speciali, come pure le ragioni della loro applicazione conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato, non sono state capite a fondo.
24. **Il Comitato incoraggia lo Stato parte a delucidare tutti i funzionari competenti, compresi i membri dell'apparato giudiziario, sulla nozione di misure temporanee speciali contenuta nell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e nella sua raccomandazione generale 25. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere in seria considerazione l'approvazione e l'attuazione di ulteriori misure temporanee speciali tra cui misure legislative e amministrative, campagne informative e promozionali, stanziamento di fondi e creazione d'incentivi, assunzione mirata di personale e determinazione di scadenze e quote in tutti i settori privati e pubblici in cui le donne sono sottorappresentate o svantaggiate.**

Stereotipi

25. Il Comitato accoglie con favore i passi intrapresi dallo Stato parte per eliminare gli atteggiamenti e le rappresentazioni stereotipate delle donne, nonché la tradizionale ripartizione dei ruoli nella famiglia e nella società, per esempio mediante le campagne «*fairplay-at-home*» e «*fairplay-at-work*», l'approvazione di leggi sulla parità in numerosi Cantoni e la revisione dei curricoli educativi in alcuni Cantoni. Il Comitato esprime tuttavia la sua preoccupazione in merito al persistere di atteggiamenti e stereotipi tradizionali radicati, soprattutto nei media e nella pubblicità, i quali minano lo status sociale della donna e contribuiscono a svantaggiarla a diversi livelli, quali l'educazione, il mercato del lavoro, l'accesso a posti decisionali e la partecipazione alla vita politica e pubblica. Il Comitato è pure preoccupato per la persistenza delle rappresentazioni stereotipate e negative delle donne appartenenti a determinati gruppi etnici e a minoranze, come pure delle donne migranti.
26. **Il Comitato esorta lo Stato parte a intensificare i propri sforzi volti a eliminare le rappresentazioni e gli atteggiamenti stereotipati in merito al ruolo della donna e dell'uomo in seno alla famiglia e alla società conformemente agli articoli 2 (f) e 5 (a) della Convenzione. Si pensa in particolare a misure legislative, politiche e di sensibilizzazione prese in modo coordinato e destinate a donne e uomini in generale, come pure ai diversi tipi di media e a programmi mirati in ambito educativo che favoriscono un'ulteriore diversificazione delle scelte educative di ragazze e ragazzi e promuovono una suddivisione dei ruoli familiari. Il Comitato raccomanda pure misure mirate nel settore dei media e in ambito educativo volte a promuovere immagini positive delle donne appartenenti a gruppi etnici e a minoranze, nonché delle donne migranti. Esorta lo Stato parte a riesaminare periodicamente le misure prese al fine di accertarne l'impatto, mobilitarsi di conseguenza e renderne conto al Comitato nel successivo rapporto periodico.**

Violenza contro le donne

27. Il Comitato accoglie con favore le misure prese dallo Stato parte per combattere la violenza nei confronti delle donne e prende atto in particolare delle misure legislative quali la revisione del Codice penale che prevede ora che atti di violenza, quali lo stupro e la coazione nel matrimonio o nell'unione registrata siano perseguibili d'ufficio, come pure della revisione del Codice civile che consente alle autorità giudiziarie di allontanare per un determinato periodo l'autore della violenza dall'abitazione comune e di impedirgli di avvicinarsi o di entrare in contatto con la vittima. Tuttavia, il Comitato rimane preoccupato per la persistente e diffusa violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, nonché per la mancanza di una legge specifica a livello nazionale sulla violenza nei confronti delle donne. Il Comitato nota altresì il numero limitato di centri di accoglienza per le vittime di violenze (18 su tutto il territorio dello Stato parte) e osserva con preoccupazione che la fondazione e il finanziamento di centri di accoglienza, come pure l'organizzazione di servizi di sostegno destinati alle vittime non sono percepiti come compito dello Stato e nemmeno sono disciplinati in una legge federale o cantonale. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per il fatto che, attualmente, non vi sono strumenti per una raccolta standardizzata dei dati sulla violenza contro le donne, compreso il numero di denunce, indagini e procedimenti in materia in tutti i Cantoni. Il Comitato prende atto che una siffatta collezione di dati sarà disponibile soltanto a partire dal 2010.
28. **Riaffermando le sue precedenti osservazioni conclusive del 2003, il Comitato esorta lo Stato parte a proseguire nei suoi sforzi intesi a far fronte al problema della violenza contro le donne e le ragazze. In particolare, il Comitato invita lo Stato parte a emanare quanto prima una legislazione specifica contro tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. Tale legislazione dovrebbe sanzionare tutte le forme di violenza contro le donne e garantire che le donne e le ragazze vittime di violenza possano adire immediatamente le vie legali e beneficiare di protezione, e che gli autori delle violenze siano perseguiti penalmente e puniti. Allo stesso tempo dovrebbe prevedere l'istituzione di servizi supplementari di assistenza alle vittime, compresi i centri di accoglienza, nonché disposizioni in merito al finanziamento di tali infrastrutture mediante fondi pubblici. In virtù della sua raccomandazione generale 19, il Comitato chiede un potenziamento dell'offerta formativa, nonché programmi destinati ai parlamentari, ai giudici, ai giuristi e ai funzionari, in particolare al personale addetto all'esecuzione delle pene e ai servizi sanitari, affinché siano sensibilizzati su tutte le forme di violenza e possano offrire un sostegno adeguato alle vittime. Il Comitato raccomanda inoltre di intensificare le campagne di sensibilizzazione su tutte le forme di violenza contro le donne. Il Comitato invita lo Stato parte a standardizzare dati sulla diffusione di diverse forme di violenza, come pure i dati sul numero di denunce, indagini e perseguimenti penali, nonché sulle tendenze corrispondenti.**

Tratta di esseri umani e prostituzione

29. Il Comitato accoglie con favore l'intenzione dichiarata dello Stato parte di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Esso prende pure atto delle altre misure prese dallo Stato parte per combattere la tratta di donne e bambini. Si fa particolare riferimento all'approvazione del nuovo articolo 182 del Codice penale che punisce chi fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, alla revisione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati che impone ai Cantoni di tener conto dei bisogni specifici delle diverse categorie di vittime, in particolare delle vittime di tratta di

esseri umani , nonché all'emanazione della nuova legge sugli stranieri che offre alle vittime di tratta di esseri umani, come pure ai testimoni, la possibilità di trattenerli sul territorio dello Stato parte per un periodo di riflessione e per la durata del procedimento penale. Cionondimeno, il Comitato è preoccupato per il fatto che la tratta di donne e ragazze continua a essere praticata e che non esistono dati esaustivi o lavori di ricerca su tutti gli aspetti di questo fenomeno. Il Comitato constata pure con preoccupazione che soltanto in alcuni Cantoni sono stati istituiti servizi specializzati di consulenza e di sostegno destinati alle vittime della tratta di esseri umani, nonché meccanismi di cooperazione, i quali non hanno beneficiato o hanno beneficiato solo in parte di un aiuto finanziario della Confederazione. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per l'applicazione differenziata e incoerente, a livello cantonale, delle prescrizioni legali che accordano alle vittime il diritto alla protezione e al soggiorno temporaneo, nonché per il fatto che tali permessi di soggiorno sono di regola concessi soltanto alle persone disposte a collaborare con le autorità nei procedimenti giudiziari.

- 30. Il Comitato invita lo Stato parte a ratificare al più presto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Esorta lo Stato parte a rafforzare le misure di lotta contro tutte le forme di tratta di donne e di bambini, per esempio intensificando la cooperazione internazionale, regionale e bilaterale con gli Stati di provenienza e di transito conformemente all'articolo 6 della Convenzione. A questo proposito, il Comitato esorta lo Stato parte ad assicurare non solo che gli autori siano perseguiti e puniti, bensì anche che le vittime di tratta di esseri umani siano protette e recuperate grazie anche allo stanziamento di mezzi sufficienti ai servizi specializzati esistenti e all'istituzione di servizi supplementari in tutti i Cantoni. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a prendere in considerazione un'applicazione più estesa dei permessi di soggiorno temporanei e delle altre misure al fine di corrispondere ai principi raccomandati e alle linee guida sui diritti umani e la tratta di esseri umani elaborate nel 2002 dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il Comitato sollecita lo Stato parte a raccogliere e analizzare dati su tutti gli aspetti della tratta di esseri umani, differenziati per età e Paese di provenienza, in modo da individuarne le tendenze e le cause principali nonché le aree prioritarie d'intervento, nonché a formulare politiche corrispondenti. Esso chiede che tali informazioni, come pure le informazioni sull'impatto delle misure prese per lottare contro la tratta di esseri umani, siano inserite nel prossimo rapporto periodico dello Stato parte.**
31. Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla situazione delle cabarettiste, che sono particolarmente esposte al rischio di prostituzione e violenza nonostante le diverse misure prese dallo Stato parte, quali l'offerta di colloqui e materiale informativo in tutti i consolati e in tutte le ambasciate.
- 32. Alla luce della situazione precaria delle cabarettiste, il Comitato incoraggia lo Stato parte a riesaminare regolarmente le pertinenti disposizioni concernenti il rilascio di visti e altre prescrizioni, nonché a prendere in considerazione l'inserimento di clausole che consentano a queste donne di cambiare settore di lavoro.**

Partecipazione alla vita politica e pubblica

33. Il Comitato prende atto di determinate misure prese dallo Stato parte finalizzate a migliorare la rappresentanza e la partecipazione femminile nella vita politica e nei processi decisionali pubblici, quali un progetto di mentoring per le giovani donne e le raccomandazioni rivolte ai giornalisti affinché impieghino un criterio paritario nel presentare candidate e candidati alle elezioni federali. Il Comitato constata tuttavia con preoccupazione che tali misure non sono

applicate in modo sistematico ed efficiente. Il Comitato è pure preoccupato per la persistente sottorappresentanza femminile in posizioni dirigenziali e decisionali, nelle cariche pubbliche occupate per elezione o per nomina, nei partiti politici, nel servizio diplomatico e negli organi giudiziari. Il Comitato nota inoltre con preoccupazione che il Tribunale federale ha respinto l'applicazione di rigide quote politiche e di quote femminili di rappresentanza negli organi del legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario.

- 34. Il Comitato ribadisce le sue precedenti osservazioni conclusive del 2003 e sollecita lo Stato parte a prendere misure legislative e di altro genere incisive, che comprendano benchmark e scadenze concrete, atte ad aumentare la rappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche occupate per elezione o per nomina, nei partiti politici, nel servizio diplomatico e negli organi giudiziari conformemente alla raccomandazione generale 23 del Comitato. Raccomanda allo Stato parte di introdurre le misure temporanee speciali in virtù dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e della raccomandazione generale 25 del Comitato allo scopo di raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini. Il Comitato esorta altresì lo Stato parte ad aumentare l'offerta di programmi di formazione e perfezionamento destinati alle donne che intendono ricoprire o che già ricoprono una carica pubblica e a intensificare le campagne informative sull'importanza di una partecipazione estesa e paritaria delle donne alla vita politica e pubblica. A questo proposito, il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare i propri sforzi volti a incoraggiare i media ad assicurare una copertura paritaria dei candidati e dei rappresentanti eletti di sesso maschile e femminile, specie nei periodi elettorali.**

Educazione

35. Nonostante le misure prese dallo Stato parte, il Comitato constata la persistente segregazione nel settore dell'educazione, in particolare nei tirocini professionali e nei curricula accademici, come pure scelte formative stereotipate che vedono la predominanza di uomini e ragazzi in campo scientifico-tecnologico. Il Comitato nota pure l'esigua rappresentanza delle donne in posizioni decisionali e dirigenziali.
- 36. Il Comitato incoraggia lo Stato parte a sviluppare misure finalizzate a diversificare le scelte accademiche e professionali delle donne, per esempio mediante campagne informative, la formazione professionale e la consulenza. Il Comitato esorta inoltre lo Stato parte a monitorare gli iter professionali delle donne nel sistema educativo in modo da assicurare un accesso paritario alla formazione e di prevenire la discriminazione nascosta o indiretta nei confronti delle donne.**

Occupazione e autonomia economica

37. Il Comitato prende atto delle diverse misure prese dallo Stato parte volte a favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e la conciliabilità lavoro-famiglia, quali la recente istituzione del congedo maternità pagato e il potenziamento dell'offerta di centri diurni per bambini. Il Comitato constata che il diritto a un salario equivalente è sancito dalla Costituzione e dalla legge sulla parità del 1995. Il Comitato rimane tuttavia preoccupato per la persistenza di una segregazione orizzontale e verticale sul mercato del lavoro, tuttora caratterizzato da una predominanza femminile nei settori dei servizi meno pagati, da un tasso di disoccupazione più elevato tra le donne, da una disparità salariale dovuta al genere e da una proporzione di donne che lavorano a tempo parziale o con contratti temporanei ancora troppo alta in ragione del loro tradizionale ruolo di educatrici della prole e della cronica scarsità di centri diurni a prezzi accessibili. A questo proposito, il Comitato constata che l'attuale sistema fiscale svizzero che prevede un'imposizione unitaria per le coppie

sposate con doppio reddito e non consente di dedurre i costi per la custodia di bambini costituisce un ulteriore ostacolo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per la bassa rappresentanza di donne in posizioni manageriali e decisionali.

- 38. Il Comitato esorta lo Stato parte a intensificare i propri sforzi volti ad assicurare pari opportunità tra donne e uomini sul mercato del lavoro, in particolare adottando misure temporanee speciali con specifici obiettivi temporali conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a prendere misure efficaci e concrete volte a eliminare la segregazione orizzontale e verticale sul mercato del lavoro mediante, per esempio, l'educazione, la formazione e il perfezionamento, come pure mediante meccanismi d'attuazione. Raccomanda inoltre allo Stato parte di continuare a sviluppare un sistema di valutazione dei posti di lavoro tenendo conto di criteri sensibili al genere allo scopo di ridurre e infine di eliminare le differenze di salario. Il Comitato esorta lo Stato parte a creare più opportunità per le donne di ottenere impieghi a tempo pieno. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare i propri sforzi volti a promuovere la conciliabilità tra gli obblighi familiari e quelli professionali e un'equa ripartizione delle mansioni domestiche e familiari tra donne e uomini, per esempio mettendo a disposizione più centri diurni per bambini e introducendo congedi pagati per padri. Il Comitato invita altresì lo Stato parte a intraprendere la prevista riforma del sistema fiscale al più presto al fine di ridurre il carico fiscale delle coppie sposate con doppio stipendio e a presentare i progressi e i risultati conseguiti nel prossimo rapporto periodico.**

Donne nelle zone rurali

39. Il Comitato lamenta la mancanza di informazioni dettagliate e di dati statistici sulla situazione delle donne nelle zone rurali nel rapporto dello Stato parte. Il Comitato è preoccupato per la situazione delle donne nelle zone rurali attive nell'agricoltura e constata che le donne che lavorano in fattorie di proprietà del loro marito o di altri membri della famiglia beneficiano di un riconoscimento sociale o economico ridotto e spesso non percepiscono alcun salario. In caso di divorzio spesso queste donne non riescono a recuperare i mezzi propri investiti nell'azienda e, poiché non figurava che durante il matrimonio esercitassero un'attività lucrativa, non hanno diritto a percepire le indennità di disoccupazione. La legislazione sulla successione, inoltre, preclude spesso alle donne di ereditare terreno agricolo alla morte del coniuge.
- 40. Il Comitato chiede allo Stato parte di includere nel suo prossimo rapporto una valutazione dettagliata corredata di dati della situazione delle donne nelle zone rurali, comprese le donne attive nell'agricoltura. Il Comitato esorta lo Stato parte a dedicare piena attenzione all'autonomia economica delle donne nelle zone rurali, in particolare delle donne attive nell'agricoltura, e ad assicurare loro l'accesso al terreno agricolo, nonché il controllo su di esso, come pure l'accesso al credito e a possibilità formative.**

Matrimonio e vita familiare

41. Il Comitato constata con preoccupazione che le disposizioni vigenti nello Stato parte in materia di divisione dei beni in caso di divorzio non tengono sufficientemente conto della diversa situazione economica tra marito e moglie, risultante dalla tradizionale ripartizione dei ruoli nella vita professionale e familiare. Questa circostanza comporta spesso che l'uomo disponga di un notevole capitale umano e di una corrispondente capacità di guadagno,

mentre per la donna la situazione può essere ben diversa, con il risultato che le conseguenze economiche del matrimonio e del divorzio non sono ripartite equamente tra i due coniugi: lo Stato parte definisce queste situazioni «casi di carenza». Il Comitato è inoltre preoccupato per il mancato riferimento alla ripartizione della futura capacità lavorativa o del futuro capitale umano nella legislazione vigente e nella giurisprudenza al fine di riequilibrare eventuali disparità economiche tra i coniugi legate al genere. Un'altra preoccupazione del Comitato è data dall'applicazione della nuova legislazione sul divorzio per quanto concerne la divisione dell'aver di cassa pensione (art. 122 segg. Codice civile), che non è considerata soddisfacente dal punto di vista della parità tra i sessi. Il Comitato è pure preoccupato per il fatto che, allo scioglimento di un rapporto di convivenza, le donne non beneficino né di diritti economici né di protezione economica.

- 42. Il Comitato esorta lo Stato parte a utilizzare i risultati dello studio sulle ripercussioni della nuova legislazione in materia di divorzio, pubblicato nel giugno 2007 dalla Commissione federale per le questioni femminili, e a tenere in seria considerazione le raccomandazioni formulate dalla citata Commissione al fine di riequilibrare le disparità legate al genere e le disparità economiche in seguito a un divorzio. Invita inoltre lo Stato parte a elaborare un progetto di legge che assicuri che, in fase di decisione sul pagamento delle spese di mantenimento e degli alimenti in una procedura di divorzio o separazione, qualsiasi deficit finanziario sia adeguatamente ripartito tra i coniugi. Il Comitato chiede allo Stato parte di adottare le misure legislative necessarie a garantire che le donne che convivono beneficino della stessa protezione economica delle donne sposate, nel senso di riconoscere loro il diritto a partecipare alla ripartizione dei beni accumulati durante la relazione conformemente alla raccomandazione generale 21 del Comitato.**

Gruppi vulnerabili di donne

43. Il Comitato è preoccupato per la situazione di gruppi vulnerabili di donne tra cui le donne appartenenti a comunità o minoranze etniche, come pure le donne migranti , che sono particolarmente a rischio di povertà e violenza e sono soggette a diverse forme di discriminazione, specie in ambito educativo, sanitario, sociale, nonché a livello di partecipazione politica e dell'impiego. Questa situazione è pure riconducibile al mancato riconoscimento delle licenze universitarie e dei diplomi esteri. Il Comitato constata inoltre con preoccupazione una disparità di trattamento delle donne immigrate da Paesi quali l'Unione europea, gli Stati Uniti o il Canada rispetto alle donne provenienti da altre parti del mondo. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per le condizioni poste dalla nuova legge sugli stranieri quali la prova dell'avvenuta integrazione dopo almeno tre anni di matrimonio o la prova di difficoltà d'integrazione nel Paese d'origine , le quali potrebbero creare difficoltà alle vittime di violenza al momento di acquisire o rinnovare il permesso di soggiorno e indurre le vittime a proseguire relazioni con abusi o a non cercare assistenza.
- 44. Il Comitato esorta lo Stato parte a prendere misure incisive, atte a eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne appartenenti a comunità e minoranze etniche, come pure delle donne migranti a prescindere dal loro Paese d'origine, sia nella società nel suo insieme sia all'interno della loro comunità. Invita pure lo Stato parte a sviluppare misure concrete, quali l'ideazione di programmi e strategie mirati, volti a favorire la consapevolezza e l'accesso delle donne alle possibilità nell'ambito dell'educazione, della sanità e della socialità, della formazione professionale e dell'impiego, e a familiarizzarle con il loro diritto a beneficiare di una parità di trattamento e a non essere discriminate. Lo Stato parte è pure chiamato a raccogliere dati e a condurre regolarmente studi dettagliati sulla situazione di queste donne,**

nonché a presentare tali informazioni nel suo prossimo rapporto. Il Comitato invita altresì lo Stato parte a tenere sotto osservazione e a monitorare gli effetti delle sue disposizioni legali e delle sue politiche concernenti le donne delle comunità o delle minoranze etniche, nonché le donne migranti, in prospettiva di sviluppare misure di sostegno che rispondano ai bisogni effettivi di queste donne.

Istituzioni nazionali dei diritti umani

45. Il Comitato osserva che lo Stato parte, in base a un proprio impegno volontario preso nell'ambito della periodica revisione generale da parte del Consiglio dei diritti umani, sta valutando di stabilire un'istituzione nazionale per i diritti umani conformemente ai Principi di Parigi. Il Comitato constata inoltre che è in fase di realizzazione un progetto pilota della durata di cinque anni riguardante l'istituzione di una rete dei diritti umani e di processi consultativi in base al quale verrà formulata una proposta.
46. **Il Comitato chiede informazioni più dettagliate sull'attuazione e sui risultati del progetto pilota, nonché di riferire sui progressi compiuti nella realizzazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani nel prossimo rapporto periodico.**

Dichiarazione di Beijing e relativa piattaforma d'azione

47. **Il Comitato invita lo Stato parte a fondarsi, nell'attuazione dei propri obblighi derivanti dalla Convenzione, sulla Dichiarazione di Beijing e sulla sua piattaforma d'azione, che corroborano le disposizioni della Convenzione, e chiede allo Stato parte di informarlo al proposito nel suo prossimo rapporto periodico.**

Obiettivi di Sviluppo del Millennio

48. **Il Comitato sottolinea altresì che l'attuazione integrale ed effettiva della Convenzione è indispensabile ai fini della realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Esso chiede che in tutte le attività intese a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sia integrata la prospettiva di genere e un riferimento esplicito alle disposizioni della Convenzione, e invita lo Stato parte a informarlo al proposito nel suo prossimo rapporto periodico.**

Ratifica di trattati

49. **Il Comitato osserva che l'adesione degli Stati ai nove principali strumenti internazionali in materia di diritti umani¹ contribuisce a fare in modo che le donne possano beneficiare dei diritti umani e delle libertà fondamentali che spettano loro in tutti gli aspetti della vita. Il Comitato sollecita pertanto il Governo della Confederazione Svizzera a ratificare i trattati di cui non è ancora parte, ossia la Convenzione sui diritti delle persone disabili e il suo Protocollo facoltativo, la Convenzione internazionale concernente la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate.**

¹ Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Convenzione sui diritti del fanciullo; Convenzione internazionale concernente la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari; Convenzione sui diritti delle persone disabili e Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate.

Diffusione delle osservazioni conclusive

50. Il Comitato chiede che le presenti osservazioni conclusive godano in Svizzera di un'ampia diffusione al fine di sensibilizzare la popolazione, compresi i funzionari governativi, i politici, i parlamentari e le organizzazioni femminili e dei diritti umani sulle misure già adottate per assicurare la parità *de jure* e *de facto* tra i due sessi, come pure sugli ulteriori passi da intraprendere. Invita lo Stato parte a continuare a intensificare la diffusione della Convenzione e del suo Protocollo facoltativo, delle raccomandazioni generali del Comitato, della Dichiarazione di Beijing e della relativa piattaforma d'azione, nonché dei risultati della ventitreesima seduta dell'assemblea generale dal titolo «Donne 2000: pari opportunità, sviluppo e pace per il XXI secolo», in particolare tra le organizzazioni femminili e dei diritti umani.

Seguito

51. Il Comitato invita lo Stato parte a fornire entro due anni informazioni scritte sulle misure intraprese per attuare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 28 e 44 di cui sopra.

Termine per il prossimo rapporto

52. Il Comitato invita lo Stato parte a entrare nel merito delle preoccupazioni espresse nelle presenti osservazioni conclusive nel suo prossimo rapporto periodico conformemente all'articolo 18 della Convenzione. Il Comitato chiede allo Stato parte di presentare il suo quarto rapporto periodico, con scadenza in aprile 2010, e il suo quinto rapporto periodico, con scadenza in aprile 2014, in un rapporto combinato da presentare nel 2014.